

A PROPOSITO DELLE RIFLESSIONI, ANCORA
ATTUALI, DI F. BENCIVENGA, *SULLE MACERIE
DELLA LEGALITÀ FORMALE: ANALOGIA IN
MALAM PARTEM E FRODE FISCALE NELLA
SENTENZA «DIRITTI TV FININVEST»*



Lorenzo Zilletti

Da qualche giorno, la pubblicazione di alcuni allegati al ricorso proposto da Silvio Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro l'Italia, riguardo alla sentenza 1° agosto 2013, n. 35729 della Sezione Feriale della Cassazione penale, ha riacceso i riflettori su quella decisione.

Non è questa la sede per entrare nel fuoco delle polemiche politiche. Da un punto di vista giuridico, invece, può forse risultare interessante rileggere un commento alla sentenza, steso a suo tempo da un avvocato tributarista (con qualche sensibilità anche sul fronte penalistico), che analizzò l'effettiva configurabilità del reato contestato (art. 2 del D. Lgs. 74/2000). Il riferimento è al lavoro di Francesco Bencivenna, "Sulle macerie della legalità formale: analogia in malam partem e frode fiscale nella sentenza «Diritti TV Fininvest»", in Critica del diritto, 2013, 315 ss.

Date le competenze dell'autore, il commento si focalizzò strettamente sulle questioni tributarie sottese alla configurabilità dell'imputazione: *transfer pricing* ed elusione fiscale.

Chi cercasse approfondimenti su altri temi che all'epoca destarono attenzione (dalla prova del dolo di Berlusconi; alla dinamica processuale che spinse il giudizio, dal primo grado alla Cassazione, a velocità inusitate per gli standard italiani) resterà probabilmente deluso.

Ma anche solo il tema puramente penal-tributario e le conclusioni nel senso di un'impossibilità giuridica di qualificare "inesistenti" le operazioni di acquisto dei diritti TV, di considerare pertanto false le relative fatture e di affermare la sussistenza del reato contestato valgono, crediamo, il tempo necessario alla lettura.

In fondo, come recita il titolo di quel contributo, si tratta pur sempre di macerie della legalità formale.